

COMUNICAZIONI**Missioni valevoli
nella seduta del 18 luglio 2002.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Alberta De Simone, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorggetti, Giovanardi, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mattarella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomio, Rotondi, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soro, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

Annunzio di proposte di legge.

In data 17 luglio 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

CAPARINI: « Modifica all'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di programmazione diversificata per aree territoriali del servizio pubblico radiotelevisivo » (3035);

MARRAS ed altri: « Disposizioni per la regolarizzazione del pagamento delle sanzioni previste dal codice della strada relative a violazioni non costituenti pericolo » (3036);

MARRAS ed altri: « Condoni previdenziale per i settori agricolo, artigianale e della piccola e media impresa » (3037);

MARRAS ed altri: « Disposizioni relative al trasferimento di beni demaniali ai comuni e alla loro successiva cessione a titolo oneroso ai privati » (3038);

ALBONI: « Modifica all'articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di organizzazioni non lucrative di utilità sociale » (3039);

VITALI ed altri: « Disposizioni in materia di accertamento con adesione del contribuente ai fini delle imposte sul reddito, dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte » (3040).

Saranno stampate e distribuite.

**Trasmissione dal Presidente
del Consiglio dei ministri.**

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 15 luglio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, la relazione — predisposta dall'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione — sull'attività svolta dall'autorità stessa e sullo stato dell'informatizzazione nella pubblica amministrazione, relativa all'anno 2000 (doc. C, n. 2).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti, con lettera in data 16 luglio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 6, della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362, la relazione, resa dalla Corte stessa a sezioni riunite nell'adunanza dell'11 luglio 2002, sulla tipologia delle coperture e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativi alle leggi approvate dal Parlamento nel periodo gennaio-aprile 2002 (doc. XLVIII, n. 4).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con lettera in data 5 luglio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera f), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, la relazione sull'attività svolta dall'Autorità stessa nell'anno 2001 (doc. XLIII, n. 2).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione da un Consiglio regionale.

Il presidente del Consiglio regionale della regione autonoma Friuli-Venezia

Giulia, con lettera in data 8 luglio 2002, ha trasmesso il testo di due voti, approvati dal Consiglio stesso nella seduta del 26 giugno 2002, per regolamentare l'uso medico della canapa indiana previa approfondita ricerca scientifica ed idonea sperimentazione.

Questa documentazione sarà trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione da un difensore civico regionale.

Il difensore civico della regione Basilicata, con lettera in data 4 luglio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso difensore civico, relativa all'anno 2001 (doc. CXXVIII, n. 2/14).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla I Commissione (Affari Costituzionali).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 17 luglio 2002, pagina 6, seconda colonna, sesta e settima riga, in luogo della parola: « *Giberti* » deve leggersi la seguente: « *Giliberti* ».

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 8 LUGLIO 2002, N. 138, RECANTE INTERVENTI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA, DI PRIVATIZZAZIONI, DI CONTENIMENTO DELLA SPESA FARMACEUTICA E PER IL SOSTEGNO DELL'ECONOMIA ANCHE NELLE AREE SVANTAGGIATE (2972)

(A.C. 2972 – Sezione 1)

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Sostituirlo con il seguente:

1. Il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante « Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate » è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: « dalla data di entrata in vigore del presente decreto », con le seguenti: « dal 10 luglio 2002 »;

b) al comma 2, sostituire le parole: « dalla data di entrata in vigore del presente decreto », con le seguenti: « dal 1° luglio 2002 »;

c) al comma 3, sostituire le parole: « dalla data di entrata in vigore del presente decreto », con le seguenti: « dal 1° luglio 2002 ».

d) al comma 4, sostituire le parole: « dalla data di entrata in vigore del presente decreto », con le seguenti: « dal 1° luglio 2002 »;

e) dopo il comma 4, inserire il seguente:

« 4-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applicano, con le medesime modalità, anche per il periodo dal 1° luglio 2002 al 31 dicembre 2002. Per tale periodo, i termini ed i riferimenti temporali contenuti nel predetto articolo 5 sono così rideterminati:

a) la riduzione dell'aliquota prevista dal comma 1 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 è fissata con riferimento al 30 giugno 2002;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 gennaio 2003, per il periodo dal 1° luglio 2002 al 31 dicembre 2002, facendo riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di luglio 2002;

c) la domanda di rimborso di cui al comma 4 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere presentata a decorrere dal 1° gennaio 2003 ed entro il 31 marzo 2003. »;

f) dopo il comma 5, inserire il seguente:

« 5-bis. Il termine di proroga previsto ai sensi dell'articolo 52, comma 48, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 deve intendersi ulteriormente prorogato di dieci giorni successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge per gli interessati che alla data di entrata in vigore della citata legge n. 448 del 2001 avevano cominciato le operazioni richieste ai fini del rilascio del collaudo e non completate alla scadenza del termine originariamente previsto ai sensi del medesimo articolo 52, comma 48; in mancanza, si intendono automaticamente decaduti con subentro del soggetto in posizione immediatamente successiva nella graduatoria di assegnazione. Entro i successivi dieci giorni, l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato provvede ai relativi adempimenti. In caso di esito positivo, il pagamento della somma di cui al citato articolo 52, comma 48, calcolata fino alla data della domanda di collaudo è pagata entro i successivi 30 giorni senza interessi, ovvero in dodici rate mensili di pari importo oltre gli interessi al tasso legale. »;

g) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: « sessanta giorni » sono inserite le seguenti: « dalla data di entrata in vigore della presente legge » e le parole: « 30 settembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « il 30 settembre 2002 »;

h) dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. All'articolo 138, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « entro il 30 giugno 2002 » sono sostituite con le seguenti: « entro il 15 dicembre 2002 ».

7-ter. All'articolo 35, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2003 ».

All'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « adottato con » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al » e le parole: « direttiva CE n. 91/441 » sono sostituite dalle seguenti: « direttiva 91/441/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991 »;

b) al comma 2, le parole: « direttiva CE n. 94/12 » sono sostituite dalle seguenti: « direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, » e le parole: « direttiva CE n. 91/441 » sono sostituite dalle seguenti: « citata direttiva 91/441/CEE »;

c) al comma 4 dopo il secondo periodo, inserire il seguente: « Detti rimborsi, versati direttamente presso le tesorerie dei singoli enti in deroga alle disposizioni sulla tesoreria unica, sono contabilizzati nel titolo I « entrate tributarie » dei rispettivi bilanci. ».

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sostituire il primo periodo con i seguenti: « L'Agenzia delle entrate, dopo l'inizio dell'esecuzione coattiva, può procedere alla transazione dei tributi iscritti a ruolo dai propri uffici il cui gettito è di esclusiva spettanza dello Stato in caso di accertata maggiore economicità e proficuità rispetto alle attività di riscossione coattiva, quando nel corso della procedura esecutiva emerge l'insolvenza del debitore o questi è assoggettato a procedure concorsuali. Alla transazione si procede con atto approvato dal direttore dell'Agenzia, su conforme parere obbligatorio della Commissione consultiva per la riscossione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, acquisiti altresì gli altri pareri obbligatoriamente prescritti dalle vigenti disposizioni di legge. »;

b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, iscritti a ruolo dagli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie può essere consentito, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, nel limite massimo di 60 mesi con provvedimento motivato degli stessi enti impositori. »;

c) al comma 6, lettera b), le parole: « di cui al punto a) » sono sostituite dalle seguenti: « di cui alla lettera a) »;

d) al comma 7, secondo periodo, la parola: « computata » è sostituita dalla seguente: « computato »;

e) al comma 8, sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) per lo scostamento dall'obiettivo superiore al 10 per cento e fino al 23 per cento, oltre a quanto previsto dalla lettera a), riduzione in ragione dell'1,5 per cento per ogni punto percentuale di scostamento superiore al 10 per cento; »;

f) al comma 13, secondo periodo, dopo le parole « A tal fine, » inserire le seguenti: « fermo restando per i professori della scuola inquadrati nel ruolo di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301 il diritto potestativo di opzione per il rientro nei ruoli di provenienza, con automatico riconoscimento alla presa d'atto della riammissione a tutti gli effetti del servizio prestato presso la scuola, »;

g) dopo il comma 13, inserire i seguenti:

13-bis. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 30, comma 1, primo periodo, le parole: “dall'articolo 47”, sono sostituite dalle seguenti: “dal capo IV”;

b) nell'articolo 55, comma 1, le parole: “dall'articolo 47”, sono sostituite dalle seguenti: “dal presente capo”;

c) nell'articolo 57, comma 1, le parole da: “Fatte salve”, fino a: “commissari governativi;”, sono sostituite dalle seguenti: “Fino all'anno 2004 ed anche in deroga all'articolo 12, comma 3, primo periodo, il servizio di riscossione resta affidato, nei singoli ambiti, ai soggetti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto lo gestiscono a titolo di commissari governativi”.

13-ter. La riscossione coattiva dei crediti dell'erario relativa alle prestazioni rese dai soggetti di cui al regio decreto legge 12 novembre 1936, n. 2144 fino alla soppressione dell'articolo 10, n. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si intende consentita nei limiti dell'applicazione della predetta disposizione. Non si fa luogo, in ogni caso, a rimborsi o recuperi di somme già versate.

13-quater. La riscossione coattiva dei fondi a disposizione del Corpo delle Capitanerie di Porto avviene ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito in legge 22 luglio 1994, n. 460. ».

All'articolo 4, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

2. Il compenso dovuto dal giocatore al ricevitore per la partecipazione ai concorsi pronostici Totocalcio, Totogol, Totosei, Totobingol e Totip è fissato nella misura dell'8 per cento del costo al pubblico per colonna.

3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133 per tutti i giochi disciplinati ai sensi del presente articolo.

4. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e gli altri dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze possono avvalersi degli esperti Secit ad essi assegnati, la disposizione di cui all'articolo 11, settimo comma, della legge 24 aprile

1980, n. 146, si interpreta nel senso che il rapporto a tempo parziale con gli esperti può avvenire o tramite rapporto a tempo parziale o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e che conseguentemente, fermo il principio del voto capitaro, il numero degli esperti assegnabile al servizio è rideterminato in proporzione al conseguente impegno lavorativo. ».

All'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: « I crediti d'imposta previsti dalle vigenti disposizioni di legge sono integralmente confermati e, fermo restando quanto stabilito dagli articoli 10 e 11, possono essere fruiti entro i limiti degli oneri finanziari previsti in relazione alle disposizioni medesime. »;

b) al comma 2, aggiungere alla fine il seguente periodo: « Non si applicano interessi e sanzioni nei confronti dell'interessato che utilizzi un credito di imposta dopo la pubblicazione del decreto interdizionale di cui al secondo periodo, purché entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed entro lo stesso termine avvenga la spontanea restituzione degli importi indebitamente utilizzati. ».

Sopprimere l'articolo 6.

All'articolo 7:

a) al comma 1, dopo le parole: « nel capo III » sono inserite le seguenti: « del titolo III »;

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: « i progetti del » sono sostituite dalle seguenti: « i progetti di cui al » e , al terzo periodo, le parole: « ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 »;

c) al comma 3, lettera d), le parole: « non è superiore » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore »;

d) al comma 5, terzo periodo la parola: « definito » è sostituita dalla seguente: « definitivo »;

e) al comma 8, dopo le parole: « la pubblicazione » sono inserite le seguenti: « nella *Gazzetta Ufficiale* »;

f) al comma 11, secondo periodo, le parole « approvato con » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al »;

g) al comma 12, terzo periodo la parola « attribuite » è sostituita dalla seguente: « attribuiti ».

All'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, secondo periodo, le parole: « quelli risultanti » sono sostituite dalle seguenti: « quella risultante »;

b) al comma 10, secondo periodo le parole: « approvato con », sono sostituite dalle seguenti: « di cui al »;

c) comma 11, apportare le seguenti modificazioni:

1) nel primo periodo, sostituire la parola: « resta » con le seguenti: « è, dall'8 luglio 2002 »;

2) nel secondo periodo:

a) dopo le parole: « dalla data di entrata in vigore del presente decreto », inserire le seguenti: « , su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, »;

b) dopo le parole: « dopo il trasferimento », inserire le seguenti: « e nella fase di prima attuazione della presente disposizione »;

c) dopo le parole: « delle procedure di cui agli articoli », inserire la seguente: « 30, ».

All'articolo 9, al comma 3 dopo la parola: « contabili » è soppressa la seguente: « vigenti ».

All'articolo 10 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 alinea, dopo la parola: « modificazioni » sono sopresse le seguenti: « ed integrazioni »; alla lettera b), capoverso 1), primo periodo, le parole: « modifiche ed integrazioni » sono sostituite dalla seguente: « modificazioni, »;

b) al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

1) al capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole da: « alla deroga prevista » fino a: « Trattato » con le seguenti: « alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del citato Trattato »;

2) al capoverso 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: « Ai fini dell'individuazione dei predetti settori, si rinvia alla disciplina di attuazione delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. »;

3) al capoverso 1, secondo periodo, sostituire le parole da: « alla deroga » fino a: « lettera a) » con le seguenti: « alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) »;

4) al capoverso 1-bis, sopprimere il secondo periodo;

5) al capoverso 1-ter, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il primo periodo con il seguente: « L'agenzia delle entrate rilascia, in via telematica e con procedura automatizzata, certificazione della data di avvenuta presentazione della domanda,

esamina le istanze di cui al comma 1-bis dando precedenza, secondo l'ordine cronologico di presentazione, alle domande presentate nell'anno precedente e non accolte per esaurimento dei fondi stanziati e, tra queste, a quelle delle piccole e medie imprese, come definite dall'allegato 1 del regolamento CE n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 10 del 13 gennaio 2001), e successivamente, secondo l'ordine di presentazione, alle altre domande. L'agenzia delle entrate comunica in via telematica, entro 30 giorni dalla presentazione delle domande, il diniego del contributo per la mancanza di uno degli elementi di cui al comma 1-bis, ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati. »;

c) al terzo periodo, sostituire le parole: « 15 giorni » con le seguenti: « 30 giorni ».

6) dopo il capoverso 1-sexies, aggiungere il seguente:

« 1-septies. L'Agenzia delle entrate provvede a pubblicare, con cadenza semestrale, sul sito internet www.agenziaentrate.it, il numero delle istanze pervenute, l'ammontare totale dei contributi concessi, nonché quello delle risorse finanziarie residue »;

d) al comma 1, lettera b), capoverso 1-sexies, le parole: « emanato con » sono sostituite ovunque ricorrono dalle seguenti: « di cui al »;

e) sostituire il comma 3 con il seguente:

« Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, nonché del comma 2, si applicano agli investimenti per cui, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, risulta presentata l'istanza di cui al comma 1-bis e per i quali si verificano gli eventi di cui all'articolo 75, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero, per le prestazioni di servizi per le quali vengono previsti

contrattualmente stati di avanzamento lavori, viene accettato il primo stato di avanzamento dei lavori. Per gli investimenti per i quali il contratto risulta concluso entro la data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni vigenti precedentemente alle modifiche apportate con la medesima legge, anche se gli eventi di cui al citato articolo 75, comma 2, ovvero l'accettazione del primo stato di avanzamento dei lavori si verificano successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.»;

f) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: « delibera CIPE n. 48 del 4 aprile 2001 » sono inserite le seguenti: « , pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 2001, »;

g) al comma 5, lettera a) la parola: « Devoluzioni » è sostituita dalla seguente: « Devoluzione »; alla lettera b), dopo le parole: « e successive modificazioni » sono sopresse le seguenti: « ed integrazioni ».

All'articolo 11:

a) al comma 1, le parole: « n. 1257/99 » sono sostituite dalle seguenti: « n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999 » e le parole: « modifiche ed integrazioni » sono sostituite dalla seguente: « modificazioni »;

b) al comma 2, la parola: « del contributo » è sostituita dalla seguente: « al contributo »;

c) al comma 3, le parole: « ammissibili di agevolazione » sono sostituite dalle seguenti: « ammissibili ad agevolazione » e le parole: « regolamento (CE) 1257/99 » sono sostituite dalle seguenti: « citato regolamento (CE) n. 1257/1999 »;

d) al comma 4, le parole: « approvato con » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al ».

All'articolo 13, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

« 5. Alle imprese agricole, singole ed associate, ed alle cooperative agricole di conduzione, ricadenti nei territori danneg-

giati dalla siccità negli anni 2000, 2001 e 2002, dichiarata eccezionale con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, che abbiano subito danni in uno dei predetti anni, sono concesse le provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, secondo procedure e modalità in essa previste, integrate dalle disposizioni del presente articolo.

6. Alle imprese di cui al comma 5 che nel periodo 1995-1999, per almeno due annate agrarie anche non consecutive, hanno beneficiato delle provvidenze di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b), c) e d) della legge 14 febbraio 1992, n. 185, o hanno ottenuto il nulla-osta regionale per beneficiare delle medesime provvidenze, sono concessi finanziamenti decennali a tasso agevolato, per il pagamento delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, comprese quelle scadute e non pagate, già prorogate o in corso di proroga, poste in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e con scadenza entro il 31 marzo 2003.

7. I Consorzi di Bonifica e gli alti Enti che gestiscono la distribuzione di acqua per l'irrigazione, operanti nei territori delimitati ai sensi del comma 5, che a causa della carenza idrica hanno dovuto sospendere anche parzialmente l'erogazione dell'acqua per usi irrigui, possono concedere per gli anni 2001 e 2002 l'esonero dal pagamento dei contributi dovuti per la gestione dell'irrigazione e la riduzione fino al cinquanta per cento degli oneri consortili.

8. Agli Enti di cui al comma 7, che registrano minori entrate a seguito dell'applicazione delle misure di cui al medesimo comma, sono concessi contributi fino al novanta per cento delle spese non coperte a causa del minore gettito conseguito e, comunque, nel limite delle risorse finanziarie disponibili.

9. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui ai decreti legislativi 18 maggio 2001, n. 227 e n. 228, un importo pari a 10 milioni di euro a partire dall'anno 2002 è destinato al finanziamento del fondo di riassicurazione dei rischi atmosferici di cui all'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

10. Ai fini del mantenimento degli impegni assunti dai beneficiari delle misure contenute nei “Piani di Sviluppo Rurale” (PSR) e nei “Programmi Operativi Regionali” (POR), costituiscono causa di forza maggiore riconosciuta dalle dichiarazioni di stato di calamità, tutti gli interventi che comportano il ridimensionamento temporaneo del potenziale produttivo aziendale, resisi necessari e non procrastinabili per non pregiudicare ulteriormente la produttività delle aziende stesse, a causa della perdurante siccità che ha colpito le regioni dell’Italia meridionale nel coro dell’attuale annata agraria. Con successivo provvedimento, il Ministro delle politiche agricole e forestali, d’intesa con le regioni interessate, stabilirà tempi e modalità di ricostituzione del potenziale produttivo ridimensionato a causa degli eventi siccitosi in questione. Per la campagna 2002, alle imprese di cui al comma 5 sono fatti salvi i diritti individuali assegnati ai produttori di carni ovicaprine e di vacche nutrici che non possono ottemperare all’impegno di mantenere nel periodo di detenzione obbligatoria gli animali relativi alle due specie limitatamente ai territori di cui al comma 5. La mancata o ridotta commercializzazione di latte delle imprese titolari di quota di cui al comma 5, verificatasi nella campagna 2002-2003, non comporta la riduzione o la perdita del quantitativo individuale di riferimento di cui hanno titolarità. Tali misure si applicano fino alla fine della seconda campagna successiva alla cessazione dell’evento calamitoso.

11. Per l’attuazione degli interventi di cui ai commi da 5 a 8 del presente articolo è autorizzato il limite di impegno complessivo di 18 milioni di euro. Alla relativa copertura si provvede quanto ad euro 12.900.000, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 7-ter, comma 5, del decreto-legge n. 1 dell’11 gennaio 2001, convertito, con modificazioni ed integrazioni, con legge 9 marzo 2001, n. 49, e quanto ad 2,6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 121, comma 2, della legge

23 dicembre 2000, n. 388 e quanto a 2,5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 144, comma 17, della citata legge n. 388 del 2000. Il limite di impegno è ripartito tra le Regioni interessate con decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, nella misura di 8 milioni di euro senza alcun vincolo e di 10 milioni di euro in relazione ad analogo cofinanziamento da parte delle Regioni interessate.

12. Per assicurare la realizzazione, l’adeguamento funzionale ed il ripristino di strutture irrigue di rilevanza nazionale nonché il recupero di risorse idriche disponibili, previsti nel “Programma nazionale per l’approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell’irrigazione”, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 18 aprile 2002, i limiti di impegno quindicennali di cui all’articolo 141, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono incrementati di 15,494 milioni di euro a decorrere dall’anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

13. Al fine di supportare gli interventi e l’azione delle Amministrazioni, degli Enti territoriali nonché degli organismi interessati in materia di approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell’irrigazione, il Ministero per le politiche agricole, assicura la raccolta di informazioni e dati sulle strutture e infrastrutture idriche esistenti, in corso di realizzazione o programmate per la realizzazione, avvalendosi del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), degli enti vigilati nonché della SOGESID. Per le finalità del presente comma, è autorizzata anche l’utilizzazione delle risorse finanziarie attribuite all’ex Agensud per scopi di assi-

stenza tecnica. Nell'assicurare il monitoraggio dell'attuazione degli interventi per l'approvvigionamento idrico e per lo sviluppo dell'irrigazione, si procede anche alla definizione dei pregressi rapporti amministrativi di tutte le opere avviate dall'ex Agensud anche al fine di pervenire alla definizione ed individuazione, per la loro riprogrammazione, di eventuali economie di spesa sulle somme stanziata a valere sul Fondo ex articolo 19 del decreto legislativo 96/93. ».

All'articolo 14, al comma 2, alinea, sostituire le parole: « Non ricorre la decisione di disfarsi di cui alla lettera b) » con le seguenti: « Non ricorrono le fattispecie di cui alle lettere b) e e) ».

All'articolo 15, aggiungere alla fine le seguenti parole: « Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 4-bis, pari a 197 milioni di euro per l'anno 2003, e dall'attuazione dell'articolo 4, comma 2, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2002, e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento ».

Dis. 1. 1. Governo.

(A.C. 2972 – Sezione 2)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

1. Il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO**

CAPO I

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
PROROGHE DI TERMINI**

ART. 1.

(Proroghe di termini in materia di accise e in materia finanziaria).

1. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prorogate da ultimo, fino al 30 giugno 2002, con l'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono ulteriormente prorogate dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2002. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applica fino al 31 dicembre 2002.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 30 giugno 2002, con l'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono ulteriormente prorogate dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2002.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 30 giugno 2002, con l'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono ulteriormente prorogate dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2002.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 30 giugno 2002, con l'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono ulteriormente prorogate dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2002.

5. Nell'articolo 13, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, le parole: « 31 dicembre 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2005 ».

6. Nell'articolo 128, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « sessanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2002 ». Entro quest'ultimo termine è data attuazione al provvedimento emanato in applicazione del disposto di cui all'articolo 145, comma 62, della predetta legge n. 388 del 2000.

7. Limitatamente ai fondi relativi all'esercizio finanziario 2002, i termini previsti dall'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, concernenti la trasmissione dei programmi dettagliati degli interventi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, sono differiti al 10 agosto 2002.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

ART. 2.

(Esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione e dalla tassa automobilistica).

1. Non sono dovute l'imposta provinciale di trascrizione, di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la tassa automobilistica, per il

primo periodo fisso di cui all'articolo 2 del regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, adottato con decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462, e per le due annualità successive, l'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e gli emolumenti dovuti agli uffici del Pubblico registro automobilistico di cui al decreto del Ministro delle finanze 1° settembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1994, relativamente alle formalità connesse agli atti di acquisto di autoveicoli, immatricolati per la prima volta, di potenza non superiore a 85 Kw e conformi alle direttive CE sull'inquinamento, effettuate dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 dicembre 2002, a condizione che al momento dell'acquisto sia consegnato al venditore un autoveicolo non conforme alla direttiva CE n. 91/441, e successive, sull'inquinamento, intestato allo stesso soggetto intestatario dell'autoveicolo oggetto di acquisto o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o ad uno dei familiari conviventi.

2. Fatta eccezione per l'esenzione relativa alla tassa automobilistica, le esenzioni di cui al comma 1, si applicano, altresì, alle formalità relative agli atti di acquisto da imprese esercenti attività di commercio di autoveicoli usati di potenza non superiore a 85 Kw, conformi alla direttiva CE n. 94/12 sull'inquinamento, effettuate dalla entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 dicembre 2002, a condizione che al momento dell'acquisto sia consegnato al venditore un autoveicolo non conforme alla direttiva CE n. 91/441, e successive, sull'inquinamento, intestato allo stesso soggetto intestatario dell'autoveicolo oggetto di acquisto o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo usato, che sia intestato al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o ad uno dei familiari conviventi.

Gli autoveicoli acquistati devono essere garantiti per un anno e sottoposti prima della vendita, salvo che si tratti di autoveicoli immatricolati per la prima volta da meno di ventiquattro mesi o che siano stati sottoposti a revisione negli ultimi dodici mesi, a specifica revisione secondo le modalità previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Entro quindici giorni dalla data di consegna dell'autoveicolo conforme alle direttive CE sull'inquinamento di cui ai commi 1 e 2, il venditore o il locatore finanziario ha l'obbligo di consegnare il veicolo ricevuto dall'acquirente o dal locatario, non conforme alle suddette direttive, ai centri di cui all'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e di provvedere, direttamente o tramite delega, alla richiesta di cancellazione per demolizione al Pubblico registro automobilistico. Il venditore o il locatore finanziario rilascia all'acquirente un'attestazione comprovante l'avvenuta consegna ai suddetti centri dell'autoveicolo. In ogni caso, tali veicoli non possono essere rimessi in circolazione.

4. Un comitato composto, senza oneri a carico dello Stato, dai rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle regioni, delle province e degli enti interessati, nominato da apposito decreto interdirigenziale, provvede, sulla base dei dati forniti dagli enti interessati, alla ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, nonché l'ACI, delle minori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 3. Le minori entrate risultanti da tale ripartizione sono rimborsate ai predetti enti con cadenza mensile a cura dei Ministeri dell'economia e delle finanze, dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le rispettive competenze, per quanto riguarda quelle di spettanza delle regioni, delle province, anche ad ordinamento autonomo, e dell'ACI. I trasferimenti aggiuntivi così determinati non sono soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge.

5. Ai fini del presente articolo si intendono per autoveicoli le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

ART. 3.

(Potenziamento dell'attività di riscossione dei tributi e sistema di remunerazione del servizio nazionale della riscossione).

1. L'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:

« ART. 87. *(Ricorso per la dichiarazione di fallimento e domanda di ammissione al passivo).* 1. Il concessionario può, per conto dell'Agenzia delle entrate, presentare il ricorso di cui all'articolo 6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2. Se il debitore, a seguito del ricorso di cui al comma 1 o su iniziativa di altri creditori, è dichiarato fallito, ovvero sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il concessionario chiede, sulla base del ruolo, per conto dell'Agenzia delle entrate l'ammissione al passivo della procedura ».

2. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19:

1) al comma 2:

1.1) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché sui nuovi beni la cui esistenza è stata comunicata dall'ufficio ai sensi del comma 4; »;

1.2) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

« d-bis) il mancato svolgimento delle attività conseguenti alle segnalazioni effettuate dall'ufficio ai sensi del comma 4; »;

1.3) alla lettera *e*) dopo la parola: « compiute », sono inserite le seguenti: « nell'attività di notifica della cartella di pagamento e »;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Fino al discarico di cui al comma 3, resta salvo, in ogni momento, il potere dell'ufficio di comunicare al concessionario l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione e di segnalare azioni cautelari ed esecutive da intraprendere al fine di riscuotere le somme iscritte a ruolo »;

b) all'articolo 20:

1) al comma 1 dopo le parole: « lettere *a*), *d*) », sono inserite le seguenti: « , *d-bis*) »;

2) al comma 3 le parole da: « dell'importo » fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: « pari ad un quarto dell'importo iscritto a ruolo, ed alla totalità delle spese di cui all'articolo 17, comma 6, se rimborsate dall'ente creditore »;

c) all'articolo 57, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Nei casi diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3, l'Agenzia delle entrate può, comunque, autorizzare i trasferimenti azionari, le fusioni e le scissioni di cui all'articolo 2, comma 4, a condizione che non vi sia diminuzione della capacità finanziaria, tecnica ed organizzativa ».

3. L'Agenzia delle entrate può procedere alla transazione dei tributi iscritti a ruolo dai propri uffici per importi complessivamente superiori a euro 1,5 milioni ed il cui gettito è di esclusiva spettanza dello Stato, in caso di accertata maggiore economicità e proficuità rispetto alla attività di riscossione coattiva, con atto approvato dal Direttore dell'Agenzia su conforme parere obbligatorio della Commissione consultiva per la riscossione, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, acquisiti altresì gli altri pareri obbligatoriamente prescritti dalle vigenti disposizioni di legge. I pareri

si intendono rilasciati con esito favorevole decorsi 45 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, se non pronunciati espressamente nel termine predetto. La transazione può comportare la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo anche a prescindere dalla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. Negli anni 2002 e 2003 la remunerazione dei concessionari e dei commissari governativi, per i ruoli emessi da uffici statali, anche prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, si compone:

a) di una indennità fissa, pari, nei due anni, rispettivamente a euro 370 milioni ed a euro 335 milioni;

b) di un importo variabile, costituito da un aggio, di percentuale pari a quella vigente al 31 dicembre 2001, sulle somme effettivamente riscosse, da erogare entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

5. Con decreto ministeriale, da adottare entro il 31 luglio di ciascun anno, l'indennità di cui al comma 4 è ripartita, per una quota non inferiore al 96 per cento, tra i concessionari e i commissari governativi secondo la percentuale con la quale gli stessi hanno usufruito della clausola di salvaguardia, e, per la restante quota, tra tutti i commissari governativi e tra i concessionari per i quali vige l'obbligo della redazione bilingue degli atti.

6. Per il conseguimento dell'importo variabile di cui al comma 4, ai concessionari e commissari governativi è fissato l'obiettivo di un incremento della riscossione delle somme iscritte nei ruoli degli uffici statali, rispetto ai livelli della corrispondente riscossione conseguiti nell'anno 2001, in misura complessiva non inferiore a euro 520 milioni, per l'anno 2002, ed a euro 1040 milioni, per l'anno 2003. Con il

decreto di cui al comma 5, l'incremento complessivo della riscossione è suddiviso nelle quote di competenza di ciascun concessionario e commissario governativo, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) relativamente all'obiettivo stabilito per l'anno 2002, determinazione di uguali quote di incremento delle percentuali derivanti dal rapporto tra quanto riscosso nel 2001 ed il carico medio netto del triennio 1998-2000, tra i soli concessionari e commissari governativi le cui attività di riscossione sono risultate, nell'anno 2001, inferiori alla mediana del medesimo anno, assumendosi questa nel valore percentuale dato dal rapporto tra la riscossione effettuata ed il relativo carico medio netto del predetto triennio; per lo stesso anno 2002, l'obiettivo proprio dei concessionari e dei commissari governativi le cui attività di riscossione sono risultate, nell'anno 2001, pari o superiori alla mediana del medesimo anno, è costituito dal mantenimento di un identico valore percentuale di riscossione;

b) relativamente all'obiettivo stabilito per l'anno 2003, divisione dello stesso in modo che le uguali quote di incremento di cui al punto *a)*, per le concessioni situate al di sopra della mediana siano pari alla metà di quelle previste per le concessioni al di sotto della stessa mediana.

7. Fermo l'aggio di cui al comma 4, lettera *b)*, i concessionari e i commissari governativi anticipano comunque, senza diritto ad interessi, il versamento degli importi corrispondenti agli obiettivi stabiliti nel comma 6, lettera *a)*, entro il 30 novembre 2002, in misura pari a euro 260 milioni, e, entro il 27 dicembre 2002, in misura pari alla differenza tra il valore dell'obiettivo assegnato e l'importo di quanto anticipato o effettivamente riscosso al 13 dicembre 2002. Il 50 per cento della quota di obiettivo non conseguito nell'anno 2002 dai concessionari e commissari governativi è comunque computata in aumento delle loro quote di obiettivo per l'anno 2003. Per la restituzione dell'anticipo, in due quote uguali negli anni 2003

e 2004, i concessionari e commissari governativi effettuano compensazione, da regolare contabilmente, fino ad estinzione del credito, con gli importi dei versamenti dovuti nei predetti anni. La mancata effettiva riscossione delle somme anticipate comporta l'obbligo di restituzione dell'aggio.

8. L'aggio di cui al comma 4, lettera *b)*, è aumentato del 50 per cento sulle maggiori riscossioni realizzate rispetto agli obiettivi ed è ridotto, per il mancato conseguimento degli obiettivi riferiti all'anno 2003, nelle misure stabilite con il decreto di cui al comma 5, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) per lo scostamento dall'obiettivo fino al 10 per cento, riduzione del 10 per cento;

b) per lo scostamento dall'obiettivo superiore al 10 per cento, e fino al 24 per cento, riduzione in ragione dell'1,5 per cento per ogni punto percentuale di scostamento;

c) per lo scostamento superiore al 24 per cento, riduzione sempre pari al 30 per cento.

9. Il concessionario o il commissario governativo che non esegue, in tutto o in parte, alla prescritta scadenza le anticipazioni previste dal comma 7 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; in tale caso, si applicano inoltre le disposizioni degli articoli 30 e 55 del medesimo decreto legislativo n. 112 del 1999.

10. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 4, comma 1, secondo periodo, le parole: « Fino al 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2003 »;

b) nell'articolo 4-bis, comma 1, le parole: « 1° gennaio 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2004 ».

11. All'articolo 77, comma 1, lettera *d)*, della legge 21 novembre 2000, n. 342, le